

Basilicata

L.R. 07/08/2009, n. 27

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 7 agosto 2009, n. 36.

Art. 22

Norme per l'attuazione della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12.

1. Per la complessiva definizione degli squilibri economici derivanti dal precedente assetto organizzativo e territoriale del S.S.R. e l'attuazione dell'art. 6, comma 2, della L.R. n. 12/2008, è autorizzato, in deroga all'art. 31 della L.R. 27 marzo 1995, n. 34, il ripiano delle perdite, riferibili all'anno 2008, delle Aziende Sanitarie regionali, come risultanti dai bilanci d'esercizio 2008 approvati dalla Regione, fino a concorrenza delle risorse finanziarie rese disponibili per il rispetto delle disposizioni attuative del patto di stabilità in materia sanitaria.

2. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie delle gestioni liquidatorie e velocizzare i pagamenti e gli incassi, l'attuazione finanziaria delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 6 della L.R. n. 12/2008 è unificata e centralizzata per ambito territoriale provinciale; con decorrenza dal primo giorno successivo al mese di entrata in vigore della presente legge, le eventuali disponibilità finanziarie delle gestioni liquidatorie conseguenti alla cessazione di AUSL 1 ed AUSL 3 sono trasferite alla gestione liquidatoria conseguente alla cessazione dell'AUSL 2 ed i Commissari Liquidatori dell'AUSL 1 e dell'AUSL 3 si avvarranno del servizio di tesoreria e cassa della gestione liquidatoria dell'AUSL 2 per l'esecuzione dei pagamenti e degli incassi; con la medesima decorrenza, le eventuali disponibilità finanziarie della gestione liquidatoria conseguente alla cessazione dell'AUSL 5 sono trasferite alla gestione liquidatoria conseguente alla cessazione dell'AUSL 4 ed il Commissario Liquidatore dell'AUSL 5 si avvarrà del servizio di tesoreria e cassa della gestione liquidatoria dell'AUSL 4 per l'esecuzione dei pagamenti e degli incassi.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 12/2008 per il funzionamento a pieno regime del Dipartimento Interaziendale Regionale di Emergenza Sanitaria (DIRES), i beni mobili ed immobili, strumentali alla gestione dei servizi del sistema regionale dell'emergenza-urgenza 118 di cui alla legge regionale n. 21/1999, sono trasferiti all'Azienda Sanitaria di Potenza ASP ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 502/1992 successive modifiche ed integrazioni secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 52 della legge regionale n. 39/2001 successive modifiche ed integrazioni.

4. Nell'ambito delle procedure unificate in materia di acquisto di beni e servizi, le Aziende Sanitarie Regionali sono tenute ad acquisire l'autorizzazione preventiva dal Dipartimento regionale competente in materia di sanità per l'approvvigionamento di beni e servizi tecnologici e di servizi esternalizzati di importo a base d'asta superiore a € 100.000,00 (IVA esclusa), importo che potrà essere modificato dalla Giunta Regionale sulla base delle esigenze di ottimizzazione dell'attività di controllo. A tale scopo il Dipartimento regionale si avvale del supporto dell'Osservatorio regionale dei prezzi dei servizi e delle tecnologie (OPT) di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 10/2002 ed alla Delib.G.R. n. 1524/2002 successive modifiche ed integrazioni.

5. L'autorizzazione di cui al comma 4 non deve essere richiesta nel caso di acquisti effettuati mediante l'adesione a convenzioni stipulate da Consip e nel caso di acquisti effettuati mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) ⁽⁷⁾.

(7) Comma aggiunto dall'art. 21, L.R. 4 agosto 2011, n. 17, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41, comma 1, della medesima legge).